

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ATTO DI COSTITUZIONE
A SEGUITO DI AVVERSA ISTANZA DI TRASPOSIZIONE DI
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

Per la Sig.na Danisi Silvia, C.F. DNSSLV93C47G702X, nata a Pisa il 07 marzo 1993, e residente a Velletri (RM), Largo Ciancia, 17, rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Elia Barbieri, C.F. BRBLEI66C43H501Y; PEC: eliabarbieri@ordineavvocatiroma.org; e dall'Avv. Chiara Carosi, C.F. CRSCHR77T55H501Q; PEC: chiaracarosi@ordineavvocatiroma.org; fax 06.42007440 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, Via Emilia, 88, giusta procura a margine del presente atto;

- ricorrente -

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro – tempore;
- **Il CINECA – Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro- tempore;
- **L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”**, in persona del legale rappresentante pro – tempore;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI

- della **Sig.na Janni Giulia**, residente in Roma, Piazza Re di Roma, 64;

- della **Sig.na Retico Giulia**, residente in Roma, Via Elvia Recina, 6

- **controinteressati** –

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 22.04.2014;
- della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.05.2014;
- di tutte le successive graduatorie nazionali di merito risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- del provvedimento di non ammissione e/o non idoneità dell'odierna ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2014/2015, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella

scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

- in parte qua dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – avente ad oggetto “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale programmati a livello Nazionale, a.a. 2014/2015”;
- del decreto ministeriale MIUR del 5 febbraio 2014, n. 85, e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la prova di ammissione sopra richiamata;
- del decreto ministeriale MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220, recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, nonché, ove occorra , dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- della nota del Ministero della Salute del 04 marzo 2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno dei medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'a.a. 2014/2015;
- del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

- della nota del MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunicava che, anche a seguito di quanto avvenuto nel corso delle prove tenutesi a Bari, il test non è annullato;
- della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;
- di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
- D.M. del 07 marzo 2014, n. 218, avente ad oggetto “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico a.a. 2014/2015”;
- del Decreto Ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 2 del D.M. 05 febbraio 2014 n. 85, è stata costituita un'apposita commissione di esperti per la redazione di sessanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- ove occorra, delle Linee Guida del MIUR di cui alla nota prot. n. 8826 del 2.4.2016 della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il diritto allo studio universitario e della successiva nota MIUR prot. 9027 del 4.4.2014;
- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR adottato di concerto con Ministero della Salute del 10.3.2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia **(doc. 4)**;

- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2014, n. 218 recante Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015 (**doc. 4 bis**);
- ove occorra, della nota del Ministero della salute del 4.3.2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015 (**doc. 5**);
- ove occorra, dei D.M. 12.6.2013, n. 449; 29.11.2013, n. 986; 22.10.2004, n. 270;
- dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali il MIUR, avvalendosi di Cambridge Assessment e di una Commissione di esperti ha predisposto i sessanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia, resi noti per la prima volta alla ricorrente in data 08 aprile 2014, e degli atti con cui sono stati validati e resi esecutivi gli stessi quesiti;
- della prova di ammissione predisposta dal MIUR ed, in particolare, dei quesiti nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46;
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione della ricorrente al predetto corso di studi presso le sede prescelte secondo l'ordine indicato nella domanda;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,

CON CONSEGUENTE ORDINE

di immatricolazione della stessa al Corso di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – ovvero presso le altre sedi Universitarie indicate dalla ricorrente nella domanda di ammissione;

PREVIA ADOZIONE DELLE ADEGUATE MISURE

CAUTELARI

e, in particolare, previa iscrizione –immatricolazione con riserva e in sovrannumero della ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al Corso di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – ovvero presso le altre sedi Universitarie indicate dalla ricorrente nella domanda di ammissione.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente monetario.

FATTO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ritualmente notificato la Sig.na Danisi Silvia impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe per ottenerne l'annullamento previa adozione di misura cautelare.

Con atto di opposizione notificato in data 04.09.2014 la controinteressata Janni Giulia chiedeva la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale (cfr. all. 7).

Si costituisce avanti al Tar del Lazio con il presente atto la Sig.na Danisi Silvia come in epigrafe rappresentata ed assistita, la quale espone le premesse in fatto ed i motivi articolati in sede di ricorso straordinario da intendersi qui integralmente e letteralmente trascritti, ed insiste per l'accoglimento delle domande ivi formulate e della connessa istanza cautelare.

* * * * *

Il MIUR, con proprio decreto del 05 febbraio 2014, n. 85 (cfr. all.), indicava la c.d. prova nazionale per la selezione per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di tutti gli atenei statali italiani.

Il predetto decreto, all'art. 2, comma 3, tra l'altro prevedeva che la prova consisteva in quesiti a risposta multipla su: **cultura generale (quattro quesiti); ragionamento logico (ventitre quesiti); biologia (quindici quesiti); chimica (dieci quesiti); fisica e matematica (otto quesiti)**. A tale tipo di selezione potevano partecipare, tra l'altro, gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore.

Il MIUR con il Decreto n. 220 del 10 marzo 2014 (cfr. all.) individuava, secondo il c.d. numero programmato, il numero delle immatricolazione, stabilendo il numero di posti massimo in 9983.

Il criterio stabilito dal MIUR non assicurava però che coloro che fossero candidati tra i primi 9983 posti si sarebbero potuti immatricolare. Il D.M. n. 85/2014, infatti, prevedeva un particolare

criterio di individuazione dei vincitori, per cui il risultato conseguito dal candidato si combinava con il sistema delle preferenze delle sedi universitarie che i candidati indicavano nella domanda di ammissione, di talché i vincitori potevano non essere i primi 9983 classificati.

L'odierna ricorrente, in data 8 aprile 2014, partecipava alla prova selettiva per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, al fine di iscriversi al suddetto corso ed effettuava la prova presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (che costituiva la prima scelta).

La ricorrente non è stata dichiarata idonea per essere ammessa all'iscrizione universitaria al Corso di Medicina e Chirurgia.

Le richiamate graduatorie e tutti i provvedimenti sopra impugnati e menzionati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Illegittimità della procedura di selezione per violazione del principio di segretezza della prova, della lex specialis del concorso. Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti, di buon andamento ed imparzialità della P.A.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5,6,7 e 8 del D.P.R. n. 686 del 03.05.1957 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 09.05.1994. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, sviamento.

Preliminarmente portiamo a conoscenza, anche se è un fatto ormai notorio per essere stato pubblicizzato sui massimi organi di stampa e radio televisivi, che il TAR Lazio con numerose ordinanze, delle quali solo talune si allegano, ha ritenuto sussistente e, quindi, fondato il vizio sopra rubricato e per gli effetti ha consentito a circa 3.000 studenti – ricorrenti di potersi immatricolare con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università prescelta.

La procedura concorsuale impugnata è viziata per violazione del c.d. principio dell'anonimato delle prove da correggere.

Dall'esame di quanto previsto dal D.M. n. 85/2014 avente ad oggetto *“modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015”*, si desume, senza ombra di dubbio alcuno che le predette prove selettive si sono svolte in aperta violazione del principio dell'anonimato, dal momento che ciascun plico conteneva un codice a barre con il relativo codice alfanumerico sottostante alla singola prova che consentiva facilmente l'individuazione del candidato. Per meglio chiarire, il codice alfanumerico apposto sui compiti del test era facilmente abbinabile al nome del candidato, considerando anche che a questo è stato chiesto di tenere, durante la prova, il documento d'identità o la scheda anagrafica o il foglio di assegnazione posto (sul quale vi era indicato il nome e il cognome) in evidenza accanto al codice stesso.

In alcuni Atenei, addirittura, ai candidati è stato applicato un cartellino o un'etichetta autoadesiva con i dati anagrafici o la Commissione ha

fatto chiamare nominalmente i singoli candidati, in ordine alfabetico, per la consegna degli elaborati medesimi. Così operando le Commissioni potevano, senza alcuna difficoltà, associare il nome e lo studente al compito, contravvenendo, quindi, al principio dell'anonimato.

E' pacifico in dottrina e giurisprudenza che anche solo la potenziale identificazione di uno o più candidati ha una grave incidenza sull'intera procedura selettiva, la quale è palesemente viziata.

Ai sensi e per gli effetti dell'allegato n. 1, comma 7, del D.M. n. 85/2014: *“ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. Il codice identificativo della prova; 2. L'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. Le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente”*. E' sin troppo evidente che dai singoli plichi era facilmente possibile risalire al nome del candidato che le aveva sostenute. Tale codice, inoltre, era facilmente visibile dalla busta (munita di finestra trasparente) e, comunque, presente sul modulo delle risposte.

Recentemente il Consiglio di Stato Sezione II, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013, proprio in riferimento ad un caso analogo, anche lì si trattava di un ricorso straordinario al Capo dello Stato sulle modalità di gestione del concorso a medicina dell'anno precedente, ha stabilito

che: “ ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l’aveva elaborate. Né vale obiettare, come fa l’Amministrazione, che l’identificazione del candidato, cui far risalire l’elaborazione della prova supponerebbe una collaborazione di quest’ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. **Ogni violazione del principio dell’anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dell’identificabilità delle proprie prove di concorso.**

Pertanto la violazione del principio dell’anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l’annullamento delle prove stesse”.

E’ pacifico che la regola dell’anonimato dei concorrenti è espressione del più generale principio di garanzia dell’imparzialità amministrativa (cfr. per tutte Cons. Stato Sez. II, 6.10.2011 n. 3672; TAR Sardegna Cagliari I, 14.03.2012 n. 229; TAR Sicilia I, 28.02.2012 n. 457; TAR Toscana I, 27.06.2011 n. 1105; TAR Molise, 4.6.2013 n. 386).

Inoltre il Consiglio di Stato Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071; TAR Sardegna, 14.3.2013, n. 230; TAR Sicilia, Catania, 28.08.2008, n. 1528 hanno tutte all’unisono osservato che: “le norme che assicurano l’anonimato ricevono un’applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d’animo e dalle intenzioni né dei candidati né

dalla Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame della circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicchè, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella del "pericolo oggettivo" in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima l'intera procedura".

L'intera tesi sopra prospettata è stata confermata dalla recente sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 26 del 20 novembre 2013, emessa proprio in tema di prove di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, che ha così precisato sul punto: *"il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di eguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della*

pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati ... Infatti, come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premesse, la Commissione ha fatto annotare sull'elenco alfanumerico CINECA riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta. ... Inoltre, alla fine della prova in controversia il ritiro delle buste e soprattutto il loro posizionamento nei vari contenitori sono avvenuti seguendo rigorosamente l'ordine alfabetico dei singoli candidati con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato. Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione. Il mezzo in rassegna va quindi accolto, con conseguente annullamento della graduatoria invalidamente formata". Successivamente, il Consiglio di Stato Sezione VI con la sentenza n. 2935 del 09 giugno 2014, ha confermato il sopra indicato orientamento.

In argomento, ci si permette di portare all'attenzione del Collegio ulteriori precedenti giurisprudenziali in termini:

- Cons. Stato, ord. 30.4.2014, n. 1716; Id., ord. 11.3.2014, n. 1072; Id., ord. 14.5.2014, n. 1953, hanno ritenuto l'appello – contenente censure relative alla violazione del principio dell'anonimato nel test d'accesso a medicina – meritevole dell'approfondimento proprio della trattazione

della controversia nel merito, disponendo per l'effetto l'ammissione con riserva e in sovrannumero dei ricorrenti alle università prescelte;

- Tar Sicilia, Palermo, sentenze brevi nn. 793, 792 e 121/2014 hanno annullato le prove limitatamente alla posizione dei ricorrenti per la descritta violazione dell'anonimato.

Da ultimo, la fondatezza di tale censura in relazione alla procedura 2013-2014 è stata apprezzata proprio dal TAR Lazio che, recentemente, ha “*Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013*” (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 4.7.2014, n. 3062).

Anche sotto tale profilo, va ribadita la circostanza che pur se le prove si siano svolte in modo illegittimo in alcune specifiche sedi (ad esempio, con il ritiro delle schede anagrafiche all'inizio della prova o con l'ordine di imbustamento immediato delle medesime schede anagrafiche) non priva di rilevanza la grave violazione dei principi dell'anonimato e di *par condicio*, proprio in ragione delle già descritte modalità di svolgimento della prova stabilite negli allegati ai bandi impugnati.

E' evidente come la violazione del principio dell'anonimato inficia l'intera procedura a prescindere dell'effettiva concretizzazione dell'infrazione, già solo in termini di c.d. pericolo oggettivo.

2. violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 264/1999 e degli art. 3, 33 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 686 del 03.05.1957 e del D.P.R. n. 487/1994.

Fermo ed impregiudicato il vizio enunciato al punto 1) sono evidenti ulteriori violazioni dei principi generali in materia di pubblici concorsi come la segretezza e la *par condicio* tra i candidati.

Il citato D.M. n. 85/2014 ha stabilito le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione a Medicina e Chiurgia a.a. 2014/2015.

L'art. 4 della legge n. 264/1999 ha stabilito che siano le singole Università a curare e gestire le procedure concorsuali secondo le modalità ed i criteri fissati direttamente dal MIUR.

Contrariamente a quanto normativamente previsto, nel caso in questione il MIUR si è limitato puramente e semplicemente a delegare l'intera gestione organizzativa alla CINECA di Bologna, senza però indicare le procedure necessarie al fine di garantire la massima correttezza e segretezza delle operazioni e, quindi, la *par condicio*.

L'allegato 1, comma 11, al D.M. n. 85/2014 espressamente prevede:

“ogni Università a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede della CINECA alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettere a) e quello di cui alla lettera d)”.

Mentre il D.M. n. 85/2014 rinvia al bando le modalità ed i criteri per assicurare la segretezza e la regolarità della selezione, nulla è per contra previsto per la delicatissima fase della valutazione degli elaborati che è stata totalmente delegata al CINECA.

Infatti non è stata prevista alcuna garanzia né la creazione di una commissione per assicurare la regolarità delle operazioni di apertura dei plichi e di correzione degli elaborati,

Stranamente il D.M. n. 85/2014 non prevede una disciplina su aspetti fondamentali, quali la verifica dell'integrità dei plichi, la rottura dei sigilli e la fase della loro apertura e delle correzioni; ma si limita a prevedere in modo generico il solo affidamento dei plichi e delle buste alla rappresentanza del MIUR presso il CINECA e niente altro.

Sorge spontanea una domanda: chi ha controllato e verificato la regolarità del confezionamento dei plichi? Chi li ha aperti e chi ha effettuato gli abbinamenti?

A tali domande non vi è risposta.

E' sin troppo evidente la violazione del principio di segretezza e di imparzialità, anche perché non esistono verbali per dette operazioni molto delicate.

Appare, altresì, evidente la violazione e falsa applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui i plichi devono essere aperti alla presenza della Commissione esaminatrice.

Nel caso di specie la Commissione giudicatrice non ha aperto i plichi ma si è limitata ad inviarli al CINECA che poi ha restituito i moduli con la valutazione delle prove. Simile *modus procedendi*, eludendo il rigore e le doverose formalità che nella fase di valutazione delle offerte sono posti a presidio e garanzia della par condicio tra candidati, della trasparenza e della segretezza, ha insanabilmente compromesso lo svolgimento della prova.

3. Illegittimità della procedura di selezione per violazione dei principi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell'allegato 2 al D.M. n. 85/2014.

E' ben nota a tutti la vicenda avvenuta presso l'Università di Bari dove un pacco, contenente le buste con i relativi quesiti da somministrare ai candidati, è risultato essere stato manomesso e mancante di una delle buste. Al di là delle notizie date dalla stampa e dalla radio-televisione, è lo stesso MIUR che, in una nota dell'11 aprile, dichiara: *“ la mattina dell'8 aprile, presso l'Ateneo di Bari, nella sede dell'ex Facoltà di Economia, la Commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anzicchè 50 come previsto ...”*.

Numerose altre gravi irregolarità sono emerse in varie sedi, come quella di Napoli e di Milano Bicocca dove ben due scatole contenevano 49 plichi anziché 50, oltre a quanto avvenuto all'Università Tor Vergata di Roma, sul punto si porta integralmente quanto riportato dal giornale “La Repubblica” del 04 luglio 2014: *“... Lo scorso 8 aprile si è svolto il test di ammissione a Medicina. Secondo quanto riportato nell'esposto, al momento della prova, gli studenti non sarebbero stati disposti nelle aule secondo l'ordine derivante dalla data di nascita - tranne i gemelli - ma in maniera diversa. In alcuni casi, gli aspiranti camici bianchi avrebbero potuto scegliere il posto in cui sedersi. E, in base alla testimonianze di*

alcuni studenti, in qualche aula non ci sarebbe stata la distanza prevista dalla norma - un posto libero - tra un candidato e l'altro. Tutte circostanze che avrebbero contribuito a determinare una collaborazione tra i ragazzi assolutamente vietata dai regolamenti. E alla fine della selezione almeno 79 ammessi a Tor Vergata su 176 in totale - il 45 per cento - provengono dalla provincia di Trapani. Daniele Scuccimarra, rappresentante legale dell'Udu, e i suoi collaboratori hanno incrociato i nominativi della graduatoria di Medicina dell'ateneo romano con quella di un altro ateneo - la Cattolica, sempre di Roma - in cui il test si è svolto qualche settimana prima. Gran parte dei 79 superbravi del trapanese avevano infatti tentato la sorte qualche tempo prima anche alla Cattolica e in quest'ultimo caso la graduatoria riportava anche il luogo di provenienza dei ragazzi. Mentre attraverso il codice alfanumerico assegnato ad ogni candidato a Tor Vergata è stato possibile stabilire dove erano seduti gli stessi nell'aula d'esame. In questo modo, Scuccimarra ha potuto rilevare che parecchi dei 79 promossi erano seduti uno accanto all'altro, a due a due o a tre a tre, e avevano riportato gli stessi punteggi, non solo complessivi, ma anche nelle singole aree: ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica e matematica e fisica. Una circostanza statisticamente estremamente improbabile visto che le singole domande compaiono nel test in posizione diversa per ogni candidato così come le cinque risposte possibili. Che due candidati diano le stesse risposte corrette, errate o non date in queste condizioni è quasi impossibile... ”.

Trattandosi di una prova a carattere nazionale il vizio che si verifichi in una sola sede inficia la validità dell'intera prova sull'intero territorio.

E' evidente la violazione, al di là di quelli che saranno i risvolti prettamente penalistici, dell'allegato 2 al D.M. n. 85/2014 che

stabilisce: “ *a decorrere dall’avvenuta consegna ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integri all’atto dello svolgimento della prova di ammissione ...*”.

Alla luce dei fatti noti a tutti la prova di selezione non avrebbe dovuto tenersi. La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell’inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l’intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

La giurisprudenza di merito, infatti, è unanime nel dichiarare che la sola possibilità che le buste contenenti i quesiti siano state aperte in precedenza viene ad inficiare la regolarità e la legittimità dell’intera procedura. Solo per citarne una TAR Campania – Napoli sentenza n. 10857 del 28.07.2004 stabilisce che: “*tale evenienza indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ed evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità ...*”. La giurisprudenza in merito è chiarissima quando afferma che non occorre che in concreto vi sia stata provata l’effettiva anticipazione dei quesiti, essendo sufficiente la semplice possibilità che i candidati possano aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova. Tutto ciò inficia ovviamente l’intera procedura concorsuale.

Il D.M. n. 85/2014 prevedeva che la prova di ammissione avesse inizio alle ore 11,00 e che per il suo svolgimento fosse assegnato un tempo di 100 minuti.

Nel caso di specie i candidati hanno potuto iniziare la prova in ritardo e il tempo loro assegnato è stato inferiore di circa 20 minuti rispetto ai 100 minuti previsti all'art. 2, comma 4 del D.M. n. 85/2014.

Dopo l'apertura dei plichi, infatti, quindi a conteggio del tempo iniziato, i docenti presenti in aula continuavano a fornire spiegazioni ai candidati in merito alle modalità di compilazione del test. Oltre al fatto che nei 100 minuti venivano anche considerati i minuti occorrenti per la compilazione della c.d. scheda anagrafica. E' evidente la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento all'imparzialità.

L'imparzialità, infatti, richiede condizioni uniformi per tutti i partecipanti al concorso di selezione per l'ammissione alla Facoltà di Medicina, quindi se alcuni hanno avuto a disposizione tutti i 100 minuti previsti per lo svolgimento della prova ed altri, come nel caso della ricorrente, hanno potuto dedicare alle risposte solo 80 minuti, la discriminazione e, quindi, la violazione è palese. Giova ricordare che nella prova in questione il fattore tempo è essenziale. I candidati, infatti, hanno poco meno di un minuto e mezzo per leggere, comprendere e rispondere a ciascuno dei quesiti formulati che per comodità del giudicante si allega (all.).

Anche sotto tale ulteriore profilo l'intera prova è illegittima e deve essere annullata.

3.2 Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari, risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante la calendarizzazione del test ad aprile consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni (previsto per il 1 ottobre 2014), non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

È evidente l'illegittimità di tale *modus procedendi* nell'ambito di una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Difatti, da un lato, si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina e, dall'altro, il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test.

Un risultato che non può non essere considerato, anche alla luce del fatto che l'anno scorso il primo studente di Bari si era collocato al 116° posto.

Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due punteggi altissimi da parte di due candidati entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. In altri termini, punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resto di Italia si abbassa. I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti. Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e “tripla” le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno. Eppure non può essere sottaciuto che, al fine di evitare ogni margine di discrezionalità, la *lex specialis* è molto chiara.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che “*a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione*”.

A fronte della conclamata lesione di tale previsione, la prova di selezione non avrebbe dovuto tenersi, come peraltro già accaduto in passato¹.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere “*contenuto identico sul territorio nazionale*” e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare “**la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova**, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo

¹ Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro. In quel caso il Rettore annullò la prova.

la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi" (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, *"attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti"* (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. *"E' questa una circostanza idonea 'ex se' a rendere illegittima la procedura concorsuale 'de qua'; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità"* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l'effettiva

“soffiata” proveniente dalla Puglia *“essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”*, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; *“elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale”* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

Anche sotto questo profilo, la prova si rivela assolutamente illegittima.

4. Violazione a falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 264/1999. Illegittimità – invalidità del D.M. n. 85/2014 in ordine ai quesiti: manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento. Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità della P.A. .

L'art. 4 della legge n. 264/1999 prevede espressamente che: *“... l'ammissione ai corsi di cui agli artt. 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi ...”*.

I contenuti delle prove per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, per come regolati dalla disciplina

attuativa, sono in palese contrasto con quanto previsto e disciplinato dal citato art. 4 della legge n. 264/1999 per i seguenti motivi:

- sono totalmente estranei ai programmi di scuola secondaria superiore;
- non testano in alcun modo la “predisposizione” del candidato per le discipline sanitarie, ma impongono un’approfondita conoscenza di dette discipline non acquisita e non acquisibile da parte degli studenti attraverso lo studio dei programmi curriculari ministeriali;
- sono irragionevoli dal momento che presuppongono studi specialistici da parte di studenti impegnati nella preparazione dell’esame di maturità le cui prove prevedono argomenti di studio differenti.

Il D.M. n. 85/2014 all’art. 4, comma 2 ha previsto che la prova fosse composta da sessanta quesiti sulle seguenti materie: cultura generale (quattro quesiti); ragionamento logico (ventritre quesiti); biologia (quindici quesiti); chimica (dieci quesiti); fisica e matematica (otto quesiti). Fuori dai quattro quesiti di cultura generale nessun quesito è riservato per le c.d. materie umanistiche, come italiano, storia e filosofia.

E’ evidente come il citato art. 4, comma e del D.M. n. 85/2014 è in totale contraddizione sia con l’art. 4 legge n. 264/1999, sia con lo stesso allegato A al D.M..

L’art. 4 della legge n. 264/1999 stabilisce che l’ammissione ai corsi universitari sia subordinata al superamento di prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e

l'Allegato A del D.M. n. 85/2014 prevede: “ ... *per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolare attinenze all'ambito **letterario, storico filosofico, sociale ed istituzionale** ...*”. Ed ancora sempre l'Allegato A prosegue: “... *le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con il programmi ministeriali soprattutto in vista degli esami di Stato ...*”.

Dalla lettura dei test (cfr. all.) si evince, senza ombra di dubbio alcuno, che la prova nelle materie scientifiche (biologia, chimica, fisica e matematica) comportano conoscenze che si acquisiscono al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia o di altra facoltà, ma giammai in un liceo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si pensi al **quesito n. 28**, la cui soluzione comporta la conoscenza di anatomia del sistema circolatorio, molto specifica rispetto al programma ministeriale previsto per le scuole superiori di secondo grado; al **quesito n. 31**, la cui soluzione comporta la conoscenza dei protocolli per la cura del cancro; ai **quesiti nn. 37 e 38**, la cui soluzione comporta conoscenze di genetica medica non previsti dai programmi Ministeriali; al **quesito n. 41**, la cui soluzione comporta la conoscenza dell'apparato renale, molto specifica rispetto al programma ministeriale.

Inoltre un ulteriore vizio di illegittimità, deriva dalla vicenda connessa all'erroneità, ambiguità, o, comunque, inconferenza dell'oggetto e del contenuto di molte domande della prova. Non vi è alcun dubbio che molti dei quesiti proposti abbiano indotto in confusione i partecipanti

alla prova, con illegittimità conseguente dell'intera prova. I candidati, infatti, hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i test, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta.

Sempre a titolo esemplificativo, ma non esaustivo si esaminano le domande nn. 26, 27, 29, 31, 32, 36 e 46.

- **quesito 26:** *La definizione del XX secolo come “secolo breve” è di A) Eric J. Hobsbawn; B) Ernesto Galli della Loggia; C) Giovanni Sabbatucci; D) Max Weber; E) Michel Foucault;*

La risposta esatta data dal MIUR era la A), ma in realtà nessuna delle opzioni indicate poteva dirsi corretta, atteso che il nome corretto del predetto storico britannico è Hobsbawm (con la m) e non Hobsbwan (con la n). Anche a volerlo considerare un refuso, tale quesito risulta essere sbagliato e può aver indotto la candidata a non rispondere o, comunque, ad escludere, quale possibile risposta corretta, l'opzione A).

- **quesito 27:** *Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato – campo scientifico NON è corretto? A) Mario Capecchi – chimica; B) Enrico Fermi – fisica nucleare; C) Riccardo Giacconi – astronomia; D) Rita Levi Montalcini – neurologia; E) Camillo Golgi – istologia;*

La risposta esatta data dal MIUR era la A), sull'assunto che l'abbinamento Mario Capecchi – Chimica fosse errato, al contrario l'abbinamento risulta essere assolutamente corretto, in quanto Capecchi è un chimico per sua stessa ammissione e così viene indicato nell'Enciclopedia Treccani.

- **quesito 29:** *In quale riga sono correttamente riportate le funzioni relative ad ogni struttura anatomica indicata in colonna?*

	<i>midollo allungato</i>	<i>ipofisi</i>	<i>cervello</i>	<i>cervelletto</i>
1	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone FSH	coordina equilibrio	controlla emozioni
2	coordina equilibrio	controlla le emozioni	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone ADH
3	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone ADH	controlla emozioni	coordina equilibrio
4	controlla emozioni	coordina equilibrio	produce l'ormone ADH	controlla ritmo cardiaco e respirazione
5	coordina equilibrio	controlla ritmo cardiaco e respirazione	controlla emozioni	produce l'ormone FSH

A) RIGA 3; B) Riga 1; C) Riga 2; D) Riga 4; E) Riga 5.

La risposta C è quella più vicina alla correttezza ma nessuna riga è scientificamente corretta: la domanda è formulata male perché l'ormone ADH è rilasciato dall'ipofisi in circolo (ossia secreto) ma è prodotto dall'ipotalamo che fa parte del cervello.

- **quesito 31:** *Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze? A) Metafase; B) Interfase; C) Profase; D) Anafase; E) Telofase.*

La risposta esatta data dal MIUR era la A). Secondo i maggiori esperti in materia tale valutazione non è condivisibile in quanto: l'inizio dell'assemblamento del fuso mitotico avviene in profase mentre il disassemblamento del fuso mitotico avviene in telofase. L'uso dei farmaci chemioterapici inibisce non solo il disassemblamento ma anche l'assemblamento, pertanto non è assolutamente corretta né la formulazione della domanda né la risposta.

- quesito 32: *quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce? 1. NADH; 2. FADH₂; 3. NADP⁺: A) tutte; B) solo 1 e 2; C) solo 2 e 3; D) solo 3 e 1; E) nessuna.*

La risposta indicata esatta dal MIUR era la A) ma, in verità, la domanda è mal formulata e la traccia è fuorviante: si parla di cellula fotosintetica e di fase oscura, dunque in fase oscura la cellula vegetale grazie al ciclo di Calvin produrrà solo NADP⁺. La domanda trae in inganno grazie alla parola fotosintetica che induce a pensare alla fotosintesi. La risposta corretta sarebbe stata il solo NADP⁺, ma siccome la domanda in maniera estremamente implicita e in modo ambiguo si riferisce anche alla respirazione, ne discende che la soluzione del quesito è quella che contempla tutte e tre le opzioni date. La domanda è fuorviante, ingannevole e/o comunque mal posta ed induce in errore i candidati.

- quesito 36: *In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica? 1. Cloroplasto; 2. Mitocondrio; 3. Nucleo; a) solo 1 e 2; B) solo 1 e 3; C) solo 2 e 3; D) tutti; E) nessuno.*

La risposta esatta indicata da MIUR era la A) ma, in verità, in questo caso, la risposta esatta era E) “nessuno”, poiché tale processo avviene nel citoplasma grazie ai ribosomi. Benchè il cloroplasto ed il mitocondrio possano contenere ribosomi, è certamente sbagliato affermare, che la sintesi proteica, solitamente, avvenga solo nel cloroplasto e nel mitocondrio.

- quesito 46: *quale/i delle seguenti affermazioni relative a una soluzione tampone acida è/sono corretta/e? 1. Il pH non varia*

qualunque sia la quantità di acido o base aggiunti alla soluzione. 2. E' formata da un sale di un acido disciolto in una soluzione dello stesso acido. 3. Le soluzioni tampone possono avere solo valori di pH compresi tra 3 e 6: A) solo 2; B) solo 1; C) solo 3; D) solo 1 e 2; E) solo 2 e 3.

La risposta giusta data dal MIUR era la A) ma, anche in questo caso, la domanda è mal formulata e fuorviante, in quanto in realtà una soluzione tampone non è acida, ma è formata da un acido debole e da un suo sale come esempio l'acido acetico e l'acetato di sodio. Quindi formulare una domanda indicando la soluzione in questione quale acida non è corretto.

Da quando sin qui esposto emerge senza ombra di dubbio che la candidata, trovandosi di fronte a tali quesiti mal formulati, con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che potevano dirsi corrette, ha perso minuti preziosi che hanno condizionato negativamente l'intero test, con conseguente alterazione dell'intera graduatoria. La prova della ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata da tale agire illegittimo del MIUR. Per tali quesiti, quindi, il MIUR dovrebbe correttamente attribuire alla candidata i punteggi di 1,50 per ognuna di queste domande oltre ad aggiungere punti 0,40 nel caso in cui alla candidata fossero state considerate errate le risposte. Così operando, la candidata sarebbe sicuramente stata tra gli idonei alla selezione e vincitrice.

La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei test a risposta multipla,

pronunciandosi nel modo seguente: “*il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 26.10.2012, n. 5485).*

Donde un ulteriore vizio della procedura, anche nella figura sintomatica della falsa applicazione della *lex specialis*; in particolare dell’art. 2 del bando ministeriale, che prescrive che “*La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili*” (**doc. 1**).

4.2 Ancor più drasticamente, giova evidenziare che il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si predispone e si utilizza un test in base dall’importanza coì rilevante.

Ciò in palese distonia rispetto a quanto accade negli altri ordinamenti: “*Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers*”. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e

utilizzati: “*meet the intended purpose*” e che “*are appropriate for the intended test takers*”².

Come si deduce dagli studi della dottrina sul punto³, mentre in America e nel mondo anglosassone i test vengono predisposti e sperimentati prima della somministrazione seguendo appositi protocolli, nel nostro ordinamento essi risultano un insieme acritico di domande del tutto avulse dal contesto di riferimento e dai principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati.

Prima di poter somministrare un test, è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell’oggetto da valutare (Planning phase), alla selezione dei contenuti del test (Design phase / initial specifications), alla produzione vera e propria degli item (Development test). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l’analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

² <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>.
<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>.

³ Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l’educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell’Università di Siena e si occupa scientificamente di “*etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell’utilizzo di test*”. Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un’altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all’abilitazione per i T.F.A.)

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di quesiti costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni domanda del test deve essere selezionata solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i *“Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie”*, non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

5. Illegittimità del D.M. n. 85/2014 per manifesta ingiustizia derivante dal mancato riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti “maturandi” nel corso dei loro studi e per disparità di trattamento rispetto agli studenti immatricolatisi nell’a.a. precedente avvalendosi del c.d. “bonus maturità”.

Il D.M. n. 85/2014 impugnato non ha previsto alcun riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore nello svolgimento dei loro studi.

Altre selezioni analoghe per l'ammissione alla Facoltà di Medicina, ad esempio quella svoltasi nel marzo 2014 all'Università Cattolica del Sacro Cuore, hanno giustamente – sotto tale profilo – previsto un “bonus” correlato ai crediti complessivi e ai voti ottenuti nei precedenti due anni di scuola secondaria superiore (il primo e secondo liceo per gli studi classici).

La mancata previsione di un simile “bonus” nella prova di cui si tratta costituisce una manifesta ingiustizia che lede chiaramente le posizioni soggettive dei “capaci e meritevoli” che, in base all’art. 34, comma 3, Cost., hanno diritto a raggiungere i più elevati gradi del sistema degli studi proprio in virtù dei risultati di profitto che riescono a raggiungere. Porre i migliori e i più meritevoli sullo stesso piano degli altri significa appiattire ingiustamente le posizioni dei candidati, annullando la rilevanza dell’impegno mostrato dai primi.

Peraltro, tutto ciò appare vieppiù irragionevole se si tiene conto che lo scorso anno, proprio tenendo conto del cd. “bonus maturità”, sono stati ammessi, sia pur tardivamente, 1800 candidati in sovrannumero rispetto ai posti stabiliti, come evidenziato dal Ministero della Salute nella nota dell’aprile 2014 di individuazione del fabbisogno di medici. Ne deriva l’evidente illegittimità, anche sotto questo profilo, del D.M. impugnato: sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei “capaci e meritevoli”; sia sotto il profilo della manifesta

contraddittorietà rispetto al riconoscimento assicurato al merito nella prova tenutasi l'anno passato.

6. Sull'erronea individuazione del numero chiuso. Violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 264/1999; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter, del D.Lgs. n. 502/1992.

La legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale *“sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* (art. 3, comma 1, lett. a).

I criteri per determinare i numeri dei posti, dunque, sono l'offerta potenziale degli atenei ed il fabbisogno di professionalità.

Orbene, per quel che riguarda il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le Regioni avevano ipotizzato un numero di studenti da immatricolare nell'a.a. 2014/2015 pari a 10.748.

Il Ministero della Salute, con nota del 4.3.2014 (**doc. 5**), pur avendo valutato che adottando l'ipotesi prospettata delle Regioni vi sarebbe stato un forte saldo negativo tra neo laureati e pensionamenti nei successivi anni (pari a 27.400 unità nel periodo 2014-2028), paradossalmente ritiene congruo proporre un **numero addirittura inferiore di immatricolazione rispetto a quello proposto dalle Regioni, pari a 9.500 unità**.

La determinazione del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 fissava in 9983 i posti a disposizione sul

territorio nazionali per cittadini comunitari e non comunitari residenti **(doc. 4)**.

Tale determinazione, tuttavia, è stata assunta in palese violazione dell'art. 6 *ter*, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502⁴, il quale prevede il necessario Accordo per la determinazione del fabbisogno di medici tra lo Stato e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tale Conferenza non ha manifestato il proprio consenso e non è addivenuta all'Accordo con lo Stato, per di più esprimendo in un proprio documento ufficiale del 10 aprile 2014 **(doc. 6) “forte preoccupazione”** in merito al modo di determinazione del fabbisogno dei medici.

Infatti, fra le premesse dei D.M. nn. 218 e 220/2014 (che hanno definito i posti per medicina ed odontoiatria) è riportato:

⁴ Per comodità di consultazione si riporta il testo della disposizione:

“1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:

- a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;*
- b) modelli organizzativi dei servizi;*
- c) offerta di lavoro;*
- d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.*

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti”.

“VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

TENUTO CONTO che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;

CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-15 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999”.

Vi è di più.

Secondo il disposto del citato art. 6 ter, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, il fabbisogno di professionalità è calcolato nel rispetto di alcuni tassativi adempimenti procedurali, quali:

- la necessità di determinare con decreto da parte del Ministero della Salute il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea;
- la necessità di acquisire da parte del Ministero della Salute il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, prima dell'adozione del decreto;
- la necessità di acquisire il parere obbligatorio non vincolante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri

e degli altri Ordini e Collegi professionali, interessati prima dell'adozione del decreto;

- la predeterminazione del potere di legge del Ministero di sostituzione degli enti inadempienti nell'attività di acquisizione dei dati.

Nessuno di tali segmenti è stato rispettato, neanche l'acquisizione dei dati in via sostitutiva mediante commissari *ad acta*.

Sotto questo profilo, giova richiamare il recente orientamento di Codesto Ecc.mo TAR: *“il Collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza, ormai univoca, che si è formata sul punto (per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, 18.3.2013, n. 2766) secondo cui la fissazione del numero dei posti disponibili deve tener conto non soltanto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ma anche dell'offerta potenziale del sistema universitario (TAR Napoli, sez. IV, 20.3.2012 n. 1326). In particolare, la legge n. 264 del 1999, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, attribuisce invero all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili per l'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia fissando peraltro gli elementi di cui l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo)”* (Tar Lazio, Sez. III[^], 22.5.2014, n. 5457).

Ebbene, da tali condivisibili considerazioni può desumersi il principio secondo cui, nel rispetto della pur lata discrezionalità di cui dispone il

Ministero della Salute nella valutazione del criterio del fabbisogno di professionalità, la determinazione del numero programmato:

a) deve essere acclarata;

b) deve avvenire nel rispetto delle modalità tecniche predeterminate dalle legge, poiché, altrimenti, la discrezionalità in questione si risolverebbe in puro arbitrio.

Consta perciò che, nel caso che ci occupa, il Ministero della Salute ha rilevato autonomamente il fabbisogno di professionalità, violando la legge perché non ha acquisito i previsti pareri obbligatori e non ha nominato commissari che, nell'ambito di enti quali ordini e collegi professionali, procedessero all'acquisizione autentica ed effettiva dei dati.

Tali gravissime carenze di carattere procedimentali determinano, quale ineludibile corollario, l'illegittimità dell'istruttoria compiuta sia dal Ministero della Salute che dal MIUR in senso propedeutico all'emanazione degli impugnati decreti di definizione dei posti.

Ne risulta un'evidente e grave difetto di istruttoria nell'essenziale procedura di individuazione dei posti disponibili per l'immatricolazione, che costituisce il presupposto per assicurare una giustificazione oggettiva al “numero chiuso” in relazione alle effettive esigenze del Sistema Sanitario Nazionale.

7. Eccesso di potere per palese contraddittorietà del MIUR sull'adeguatezza della prova di selezione “a numero chiuso” preventivo.

Già all'indomani dell'insediamento del Governo Renzi (22 febbraio 2014), il Ministro *pro tempore* dell'Istruzione, Università e Ricerca,

aveva dichiarato pubblicamente che la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina era da considerarsi inadeguata. Ne sarebbe dovuto conseguire il ritiro del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014, che oggi si censura, assieme alle graduatorie menzionate e agli altri atti connessi.

Così non è stato e la prova si è svolta.

Successivamente allo svolgimento della prova lo stesso Ministro ha dichiarato che è necessario abolire la prova preventiva a numero chiuso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per adottare un sistema che, in armonia con quello ben sperimentato in Francia, consenta agli studenti di iscriversi liberamente per poi essere sottoposti ad una rigorosa prova selettiva al termine del primo anno di Università, avendo superato tutti gli esami previsti. Una nuova conferma che lo stesso MIUR, in persona del suo Ministro, ritiene del tutto inadeguata la prova selettiva dello scorso 8 aprile 2014 e più in generale la prova selettiva “a numero chiuso” preventivo.

Ciò è segno evidente che lo stesso Ministro è non solo perplesso ma addirittura contrario alla prova di ammissione come tale. È una contraddizione che rileva come ipotesi sintomatica di eccesso di potere e rende invalida la prova svolta.

Da questo punto di vista, il Ministro – anche per porre rimedio alle palesi illegittimità che si sono sin qui evidenziate – ben potrebbe stabilire che già dall’anno accademico 2014-2015 sia possibile ammettere **quanto meno gli idonei** alla prova dell’aprile scorso, cioè gli studenti con un punteggio superiore a 20 punti; potrebbero essere esentati dalla prova successiva alla conclusione del primo anno

universitario, ove introdotta in analogia con il sistema Francese, gli studenti che sono stati ammessi in base alla prova già svolta l'8 aprile 2014.

ISTANZA RISARCITORIA

In via principale, si insta per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti all'immatricolazione.

Qualora, peraltro, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di ammissione in soprannumero al corso di laurea in medicina ed odontoiatria 2014-2015, residua l'interesse risarcitorio degli odierni ricorrenti di cui sussistono tutti i presupposti.

Accertata l'illegittimità dell'esclusione, l'evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di frequentare il corso di laurea, nonché l'elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza per mancato rispetto del principio dell'anonimato, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr., Cons. Stato, sez. V, 31.7.2012, n. 4338; TAR Lazio, Roma, sez. II, 18.2.2013, n. 1749).

Infatti, *“quanto al nesso di causalità il dubbio può essere positivamente risolto, nella considerazione che un'organizzazione della prova culturale di accesso programmato al Corso di Medicina, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo – prestazioni migliori di tutti,*

quindi anche delle ricorrenti. In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale» (Cons. Stato, sez. V, 10.2.2004, n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19.7.2012, n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30.8.2006 n. 572).

Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica fosse tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare al ricorrente i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* dei ricorrenti, percentualmente misurata e ponderata, in relazione diretta con la posizione di graduatoria, valutando come "cento" la posizione numero uno di essa e "zero" la posizione virtuale successiva all'ultima.

Considerato che l'accesso al Corso di Medicina, in caso di completamento degli studi universitari, fornisce altissime probabilità di inserimento lavorativo, la *chance* massima, quella della posizione numero uno di graduatoria, può calcolarsi – in misura forfetaria, considerando la riduzione oggettiva della *chance* per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico – come un centesimo del reddito medio lordo di un medico di guardia medica della Regione ove è stato svolto il test, conseguibile nel corso di una carriera di venti anni (senza alcuna parametrizzazione attuariale).

Il ristoro di detta perdita dei ricorrenti, avendo come parametro la posizione numero uno, subirà una decurtazione proporzionale al rapporto ponderato della sua posizione in graduatoria con quella del numero uno della graduatoria medesima.

Mediante tale criterio empirico si potrà così giungere – in sede di accordo tra le parti o nell'eventuale successiva ottemperanza – a una quantificazione del danno risarcibile per equivalente.

In punto di quantificazione, da ultimo la giurisprudenza ha affermato che *“a causa delle illustrate inadempienze riscontrate nell'attività dell'Amministrazione, queste ultime [le ricorrenti, NDR] sono state illegittimamente private della possibilità di iscriversi alla facoltà cui aspiravano, subendo di conseguenza i relativi danni, anche in termini economici. Il danno subito è quantificabile nel ritardato ingresso nel mondo accademico e conseguentemente del lavoro e ciò vale per le due appellanti anche con riguardo alla perdita di chance, in modo*

particolare per la dottoressa ... che ha modificato le sue scelte, rinunciando alla sua iniziale aspirazione.

Conseguentemente, questo Collegio riconosce ad entrambe le appellanti un risarcimento dei danni e lo quantifica, in via equitativa, in euro diecimila, che l'Università degli Studi di Messina dovrà sborsare a favore di ciascuna di loro” (Cons. Stato, Sez. VI, 9.6.2014, n. 2935).

ISTANZA ISTRUTTORIA

La fondatezza del presente ricorso risulta chiaramente dimostrata sia dalla suesposta trattazione, che dalla documentazione prodotta in giudizio.

In ogni caso, ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede che venga disposta apposita attività istruttoria, anche a mezzo di verifica o consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare l’attendibilità logica e scientifica delle domande indicate in narrativa come errate e fuorvianti.

Si chiede, inoltre, di ordinare al MIUR e al CINECA di fornire copia dei verbali di correzione della prova svolta dal CINECA e di quelli relativi allo svolgimento della prova di selezione presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, oltre che le buste relative all’esame sostenuto dalla ricorrenti e da un congruo numero di candidati risultati idonei.

SULLA ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare, si chiede la sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e in ogni caso

l'iscrizione – immatricolazione con riserva presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o le altre indicate nella domanda di partecipazione.

Che questa sia la corretta ricostruzione da dare alla vicenda, del resto, è stato affermato da ultimo dalla giurisprudenza amministrativa. Si veda, sul punto, **TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 4.7.2014, n. 3062**, che ha "*Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;*

(...) ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva la ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università indicate in ricorso".

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum in mora*, ci si permette di evidenziare l'esigenza della ricorrente di ottenere una pronuncia giurisdizionale con la massima urgenza.

Infatti, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe alla ricorrente di poter effettuare, nelle more della definizione della controversia nel merito, la tempestiva immatricolazione alla predetta

Facoltà di Medicina e Chirurgia, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare altre scelte di vita e universitarie.

In altri termini, in difetto di una misura cautelare che sospenda l'esecutività della graduatoria (per la parte relativa alla posizione della ricorrente) e consenta l'ammissione e immatricolazione con riserva, anche in sovrannumero, al corso del corrente a.a. 2013/2014, l'odierna ricorrente vedrebbe vanificata la possibilità di frequentare il corso universitario di Medicina e Chirurgia.

Con ciò vanificando la tutela giudiziale invocata e pregiudicando irreparabilmente la possibilità di accedere alla Facoltà alla quale legittimamente ambisce.

Per converso, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare alle Amministrazioni resistenti dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento in sovrannumero non influirebbe (anche in ragione dell'effettiva capienza dei corsi di laurea e del relativo fabbisogno strutturale) in alcun modo sul regolare svolgimento del corso di laurea.

In definitiva, solo un'ammissione (*rectius*, immatricolazione) con riserva e in sovrannumero consentirebbe, infatti, all'odierna ricorrente di giungere, *re adhuc integra*, alla delibazione nel merito della presente impugnativa.

Solo la concessione dell'invocata tutela cautelare, in altri termini, consentirebbe di assicurare alla ricorrente una tutela piena ed effettiva, stante l'avvenuto avvio delle operazioni relative alla

immatricolazione ai corsi di laurea ai quali la ricorrente ha diritto di essere ammessa.

Da quanto precede discende, quindi, la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare disponendo l'ammissione con riserva, anche in sovrannumero, della ricorrente al corso di studi presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o le altre indicate nella domanda di partecipazione.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio, disattesa ogni avversa eccezione e istanza:

- a) in via cautelare ordinare l'iscrizione –immatricolazione con riserva e in sovrannumero della ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al Corso di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ovvero presso le altre sedi Universitarie indicate dalla ricorrente nella domanda di ammissione, o, comunque adottare qualsiasi provvedimento cautelare necessario;
- b) nel merito annullare tutti gli atti impugnati, previo accoglimento dell'istanza istruttoria sopra formulata e ordinare alle Amministrazioni intime l'immatricolazione della ricorrente al corso di studi per cui è causa, e, in via subordinata, risarcire il danno arrecato per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa e/o comunque nella somma sopra indicata.

Vinte le spese.

Si depositano i seguenti documenti:

1. D.M. n. 85 del 05.02.2014 e relativi allegati;
2. D.M. n. 220 del 10.03.2014;
3. Bando di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'a.a. 2014/2015 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
4. Ricevuta della domanda di iscrizione ai test di Medicina e Chirurgia ;
5. Copia tests;
6. Copia Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.
7. Copia istanza trasposizione in sede giurisdizionale del Ricorso Straordinario ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 1199/1971

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, il presente ricorso è indeterminato. Si dichiara che è già stato effettuato il relativo versamento con il deposito del ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Roma, li

Avv. Elia Barbieri

Avv. Chiara Carosi

Si notifici come da relata appresso indicata a:

- 1) Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, in persona del Ministro pro – tempore, che siede per la carica in Roma – Viale Trastevere, 76/A;
- 2) Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, in persona del Ministro pro – tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma – Via dei Portoghesi, 12;
- 3) CINECA – Consorzio Interuniversitario in persona del legale rappresentante p.t. che siede per la carica presso la sede in Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO);
- 4) CINECA – Consorzio Interuniversitario in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma – Via dei Portoghesi, 12;

5) Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” , in persona del legale rappresentante p.t., che siede per la carica in Roma Via Orazio Raimondo, 18;

6) Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato ex lege presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma – Via dei Portoghesi, 12;

7) Sig.na Janni Giulia residente in Roma – Piazza Re di Roma, 64

8) Sig.na Janni Giulia domiciliata in Roma – Via Trionfale, 7130

9) Sig.na Retico Giulia residente in Roma Via Elvia Recina, 6